

CONTRATTO

Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge e regolamentare tra la Società e la Calciatrice professionista sottoindicate, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÀ SEDE LEGALE NUMERO PARTITA IVA PEC
..... (di seguito la Società)
RAPPRESENTATA DA QUALIFICA
..... munito dei necessari poteri

CHE SI E' AVVALSA DEI SERVIZI DELL'AGENTE SPORTIVO N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI

COGNOME E NOME DELLA CALCIATRICE (di seguito la Calciatrice) DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA PROVINCIA
.....
DOMICILIO (recapito personale ai fini delle comunicazioni di cui all'Accordo Collettivo e suoi Allegati) CODICE FISCALE MATRICOLA
Via/piazza..... N. N.

CAP LOCALITÀ PEC
.....

CHE SI E' AVVALSA DEI SERVIZI DELL'AGENTE SPORTIVO N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI

Art. 1 - La Calciatrice si impegna, nella sua qualità di tesserata della F.I.G.C., a prestare la propria attività nelle squadre della Società a decorrere dal e fino al 30 giugno, con inizio dell'attività lavorativa alla data del

Art. 2 - La Società, ai sensi dell'art. 6.1. dell'Accordo Collettivo, si impegna a corrispondere alla Calciatrice (per contratti pluriennali indicare l'importo pattuito per ciascuna stagione sportiva). La retribuzione deve essere espressa al lordo:

a) Parte fissa

b) Parte variabile (la pattuizione di una parte variabile è facoltativa):

Art. 3 - Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, recepiscono e si impegnano a rispettare integralmente le pattuizioni contenute nell'Accordo Collettivo vigente (suo testo e suoi Allegati), fra cui, non esaustivamente, le seguenti previsioni: art. 2.2. (limiti al patto di opzione); artt. 3.1. - 3.5. (obblighi di deposito del Contratto e delle Altre Scritture); artt. 3.4. e 3.6. (necessità dell'approvazione del Contratto e delle Altre Scritture; effetti e indennizzo in mancanza); art. 7.1. (onnicomprensività della retribuzione); artt. 11.1. - 11.2. (divieto di svolgimento di altra attività sportiva e attività diversa, se incompatibile); art. 12.5. ("la calciatrice deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sanguerurina, predisposti dal CONI e dalla F.I.G.C. per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute. E' necessario il consenso della Calciatrice se i prelievi e i controlli sono richiesti dalle Società."); artt. 15.1. - 15.7. (inadempimenti, clausole penali, ammonizione, multa, riduzione della retribuzione, esclusione da allenamenti e preparazione, risoluzione); artt. 17.9. - 17.11. (effettidella risoluzione sulle cessioni temporanee); artt. 19.1.- 19.8. (inidoneità, inabilità, durate, effetti e cause); art. 20.4. (rinunzia dellacalciatrice assicurata ad ogni azione risarcitoria per infortunio nei confronti della Società); artt. 20.6. - 20.7. (oneri di comunicazione e denuncia); art. 20.8. (obbligodi sottoposizione a visita fiscale). Le parti si impegnano altresì all'osservanza dei futuri Accordi Collettivi.

Art. 4 - La soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Contratto o delle Altre Scritture, così come tutte le controversie comunque riconducibili al rapporto tra la Società e la Calciatrice sono deferite al Collegio Arbitrale, che si pronuncerà nei modi, nei tempi e secondo le previsioni del relativo Regolamento, che costituisce allegato dell'Accordo Collettivo.

Art. 5 - Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti si obbligano, in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione, nonché delle specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie:

- ad osservare le norme dello Statuto e quelle Federali;
- ad accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, ivi comprese le relative vertenze di carattere tecnico e disciplinare, nonché delle decisioni del Collegio Arbitrale, dichiarando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della FIGC.

Ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 6 - A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede, la Calciatrice nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società e alla Lega di competenza. Fino al ricevimento della comunicazione esplica i suoi effetti il domicilio indicato nel presente contratto.

Luogo Data

Per la Società

La Calciatrice

.....

.....

FIRMA DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTA' GENITORIALE(*)

.....

.....

Le parti dichiarano di aver preso piena e consapevole cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente contratto e le approvano specificamente con espressa sottoscrizione.

Luogo Data

Per la Società

La Calciatrice

.....

.....

FIRMA DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTA' GENITORIALE(*)

.....

.....

(*) La firma di chi esercita la potestà genitoriale è obbligatoria per tutte le calciatrici che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

N.B.: il presente contratto deve essere redatto in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la F.I.G.C. entro il settimo giorno successivo alla data di stipulazione.

Le due ulteriori copie del contratto sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente alla calciatrice ed alla Società al momento della stipulazione.

“ALTRE SCRITTURE” AI SENSI DELL’ART. 3.5. DELL’ACCORDO COLLETTIVO

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto n. sottoscritto in data tra la Società e la Calciatrice professionista sottoindicate, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÀ

..... (di seguito la Società)

RAPPRESENTATA DA

QUALIFICA

..... munito dei necessari poteri

COGNOME E NOME DELLA CALCIATRICE

..... (di seguito la Calciatrice)

Tra la Società e la calciatrice si conviene quanto segue (**specificare** se le pattuizioni **modificano** oppure **integrano** quelle inserite nel contratto):

Si richiamano gli articoli 1 - 6 del Contratto Tipo.

Luogo Data

Per la Società

.....

La Calciatrice

.....

FIRMA DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTA' GENITORIALE(*)

.....

.....

(*) La firma di chi esercita la potestà genitoriale è obbligatoria per tutte le calciatrici che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

N.B.: la presente scrittura deve essere redatta in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la F.I.G.C. entro il settimo giorno successivo alla data di stipulazione.

Le due ulteriori copie sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente alla Calciatrice ed alla Società al momento della stipulazione.